

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 1 agosto-16 settembre 2020

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo dal 1° agosto al 16 settembre 2020, oltre alle consuete scadenze periodiche (si ricorda che quelle del 16 agosto slittano automaticamente al 20 agosto, si registrano alcune particolarità.

Tra queste si segnalano:

- la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari;
- la ripresa (salvo ulteriori e molto probabili proroghe) dei versamenti delle ritenute, addizionali Irpef, Iva e contributi dei mesi di marzo, aprile e maggio sospesi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

## Agosto

### 1 SABATO

#### TERMINI

#### Inizio sospensione termini feriali

**Attività** - Inizia a decorrere il termine di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Invece, dal 1° al 31 agosto sono sospesi i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.

**Soggetti obbligati** - Contribuenti in generale.

**Modalità** - Tutti i termini sopra elencati sono sospesi e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

### 3 LUNEDÌ

#### COMUNICAZIONI

#### Società non operative – Istanza disapplicazione

**Attività** - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative

**Soggetti obbligati** - Società che non superano il test di operatività o che risultano in perdita sistematica e che intendono presentare istanza di disapplicazione

**Modalità** - L'istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal contribuente agli uffici competenti

<b>17</b> LUNEDÌ	<b>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</b>
<b>COMUNICAZIONI</b>	<p><b>Attività</b> - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
<b>20</b> GIOVEDÌ	<b>Accise</b>
<b>ACCISE</b>	<p><b>Attività</b> - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di luglio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;</li> <li>• il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;</li> </ul> <p>e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24-Accise.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</b>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta"</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</b>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul>

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta -Saldo".</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Fatturazione differita</b></p> <p><b>Attività</b> - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di luglio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> </ul> <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul>
<b>IVA</b>	<p><b>Liquidazione Iva periodica - Soggetti mensili</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di luglio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6007 - Versamento Iva mensile-luglio"</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Liquidazione Iva periodica - Soggetti trimestrali ordinari</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime</p>

	<p>ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell'art. 74 del decreto Iva)</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6032 - Versamento Iva trimestrale - Secondo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di luglio, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, compresi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione telematica.</p> <p><b>Modalità</b> - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Iva a credito dell'Erario risultante dalla dichiarazione annuale</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della sesta rata, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell'Iva inerente l'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale" e "1668" per l'ammontare degli interessi di dilazione.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche - Registrazioni contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di luglio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di luglio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti"</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della seconda rata del quarto periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).</p>

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158 -prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tobin tax – Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "<i>rappresentante fiscale</i>". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).</li> </ul> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p>
<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>
<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 maggio 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Indici sintetici di affidabilità fiscale – Versamento – Soggetti ISA</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle maggiori imposte dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell'anno 2019 agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA). E' possibile rateizzare il versamento seguendo le stesse regole per le imposte derivanti dal modello Redditi.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività artistiche, professionali e d'impresa.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>
<b>ALTRE TASSE E IMPOSTE</b>	<p><b>Diritti annuali camerali - Versamento soggetti ISA</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza per i contribuenti soggetti agli ISA, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese e che esercitano attività economiche, che applicano gli ISA.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed indicando il codice tributo: "3850-Diritto camerale".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,51%, della terza rata e dello 0,18% della seconda rata per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto</p>

	<p>per l'anno 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,51%, della terza rata e dello 0,18% della seconda rata per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute per Irpef a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I principali codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001 – Irpef-saldo;</li> <li>• 4033 – Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione</li> <li>• 3801 – Addizionale regionale Irpef;</li> <li>• 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – acconto;</li> <li>• 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – saldo;</li> <li>• 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;</li> <li>• 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata</li> <li>• 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,51%, della terza rata e dello 0,18% della seconda rata per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, senza alcuna maggiorazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, titolari di partita IVA</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>

**IMPOSTE  
DIRETTE****Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento rate**

**Attività** - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,51%, della terza rata e dello 0,18% della seconda rata per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute per Irpef a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020.

**Soggetti obbligati** - Le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020

**Modalità** - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo da utilizzare sono:

- 4001 – Irpef-saldo;
- 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
- 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 3801 – Addizionale regionale Irpef;
- 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – saldo;
- 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
- 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata
- 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

**IMPOSTE  
DIRETTE****Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento con maggiorazione**

**Attività** - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

Entro la stessa data va versata la seconda rata applicando gli interessi con tasso al 4% annuo, rapportato ai giorni, per chi ha versato la prima rata entro il 20 luglio.

Non si applicano sanzioni e interessi per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20 D.L. n. 23/2020).

**Soggetti obbligati** - - Persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (compresi coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi);

- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale (quindi società di persone di cui all'art. 5 TUIR o srl "trasparenti" ai sensi degli articoli 115 e 116del TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;

- i soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (D.P.C.M. 27 giugno 2020).

	<p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001 – IRPEF-saldo;</li> <li>• 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;</li> <li>• 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;</li> <li>• 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,4% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2020.</p> <p>Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Entro la stessa data va versata la seconda rata applicando gli interessi con tasso al 4% annuo, rapportato ai giorni, per chi ha versato la prima rata entro il 20 luglio.</p> <p>Non si applicano sanzioni e interessi per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20 D.L. n. 23/2020).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (compresi coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi) (D.P.C.M. 27 giugno 2020).</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 – IRES-saldo;</li> <li>• 2001 – IRES acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>

**IMPOSTE  
DIRETTE****Modello Redditi SP – Versamento con maggiorazione**

**Attività** - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

Entro la stessa data va versata la seconda rata applicando gli interessi con tasso al 4% annuo, rapportato ai giorni, per chi ha versato la prima rata entro il 20 luglio.

Non si applicano sanzioni e interessi per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20 D.L. n. 23/2020).

**Soggetti obbligati** - Le società di persone ed equiparati, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (compresi coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi) (D.P.C.M. 27 giugno 2020).

**Modalità** - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001 – IRPEF-saldo;
- 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;
- 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
- 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

**IMPOSTE  
DIRETTE****Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento**

**Attività** - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

Entro la stessa data va versata la seconda rata applicando gli interessi con tasso al 4% annuo, rapportato ai giorni, per chi ha versato la prima rata entro il 20 luglio.

**Soggetti obbligati** - Enti non commerciali ed equiparati, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (compresi coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi) (D.P.C.M. 27 giugno 2020).

**Modalità** - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-IRES-saldo;</li> <li>• 2001-IRES acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel mese precedente, sui redditi derivanti da:</p> <p>a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;</p> <p>b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali;</p> <p>c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;</p> <p>d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientranti nella categoria dei redditi diversi;</p> <p>e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, riportando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;</li> <li>• 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro;</li> <li>• 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;</li> <li>• 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza;</li> <li>• 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente;</li> <li>• 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.</li> </ul> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Il versamento delle ritenute da parte del condomino deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L'inservanza di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 250 a euro 2.000.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto es-</p>

	sere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) relative al mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.</p> <p><b>Sanzioni</b> - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su interessi e redditi di capitali</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su interessi e su redditi di capitale vari, diversi dai dividendi, corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:</p> <p>1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</p> <p>1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</p> <p>1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</p> <p>1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</p> <p>1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</p> <p>1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</p> <p>1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</p> <p>1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere.</p> <p><b>Sanzioni</b> - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi derivanti da riscatti polizze vita</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente e derivanti da riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso</p>

	<p>l'evento morte.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute, in misura pari al 21%, operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p> <b>Ricorda</b></p> <p>Le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, decreto legge 24 Aprile 2017, n. 50.</p>

	 <p><b>Cosa fare</b></p> <p>La ritenuta va calcolata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali (si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo).</p> <p>Nella compilazione del modello F24, oltre al codice tributo, va riportato anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su indennità di esproprio occupazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1052 – Indennità di esproprio occupazione.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti a imprese</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>

<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su emolumenti arretrati</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;</li> <li>• 1601- Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia;</li> <li>• 1901 –Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna;</li> <li>• 1920 – Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta;</li> <li>• 1301 – Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna</li> </ul>

	<p>e Valle d'Aosta impianti fuori regione.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso del mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso del mese di gennaio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su premi di risultato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e co-</p>

munali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.

**Soggetti obbligati** - Sostituti d'imposta.

**Modalità** - Versamento con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente;
- 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
- 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
- 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.

**Sanzioni** - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

## 25 MARTEDÌ

**Elenchi Intrastat - Periodicità mensile**

IVA

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a luglio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
--	---

28 VENERDÌ	<b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b>
	<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della terza rata del quarto periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158 - prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>

31 LUNEDÌ	<b>Comunicazione periodica intermediari finanziari</b>
	<p><b>COMUNICAZIONI</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
	<b>Soggetti che effettuano operazioni in oro</b>
	<p><b>COMUNICAZIONI</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p><b>Modalità</b> - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
	<b>Termine sospensione feriale - Processo tributario</b>
	<p><b>PROCESSI TRIBUTARIO</b></p> <p><b>Attività</b> - Termina il periodo di sospensione, dal 1° agosto al 31 agosto. relativa al processo civile, amministrativo e tributario.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti in generale.</p>

	<p><b>Modalità</b> - Tutti i termini riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.</p>
<b>IMPOSTE INDIRETTE</b>	<p><b>Imposta di bollo – Versamento rateale</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della quarta rata bimestrale dell'imposta di bollo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale.</p> <p><b>Modalità</b> - La corresponsione della rata deve avvenire utilizzando il Modello F24 ovvero il modello "F24 Enti pubblici" con il codice tributo "2505" denominato "BOLLO VIRTUALE – RATA".</p> <p>Si fa presente che nel campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" del modello F24 e nel campo "riferimento A" del modello "F24 Enti pubblici" va riportato il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate bimestrali (Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015).</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;</li> <li>• potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;</li> </ul> <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di luglio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le delegazioni dell'Automobile Club Italia;</li> <li>• le agenzie di pratiche auto incaricate;</li> <li>• i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);</li> <li>• gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).</li> </ul>

<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<b>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b>  <i>Attività</i> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di luglio e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di giugno.  <i>Soggetti obbligati</i> - Compagnie ed imprese di assicurazione  <i>Modalità</i> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento</b>  <i>Attività</i> - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,66% e dello 0,33% per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4% della terza rata delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020.  <i>Soggetti obbligati</i> - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva  <i>Modalità</i> - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> </ul> e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</b>  <i>Attività</i> - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,66% e dello 0,33% per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4% della terza rata delle somme dovute per Irpef a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020.  <i>Soggetti obbligati</i> - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020  <i>Modalità</i> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello Redditi SC – Presentazione</b>  <i>Attività</i> - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 30 settembre 2019 (il termine è l'ultimo giorno

	<p>dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,66% e dello 0,33% per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4% della terza rata delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, non titolari di partita IVA</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,66% e dello 0,33% per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4% della terza rata delle somme dovute per Irpe a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le società di persone ed equiparati, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Trasmissione telematica corrispettivi</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di luglio, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2020 le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettua-</p>

zione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

**Modalità** - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

## Settembre

1

MARTEDÌ

SCRITTURE  
CONTABILI

### Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta

**Attività** - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di agosto, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

**Soggetti obbligati** - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono *non* essere tenute a partire *dal mese di settembre*, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.

**Modalità** - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 agosto, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

SCRITTURE  
CONTABILI

### Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta

**Attività** - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di agosto, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

**Soggetti obbligati** - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° settembre - 31 agosto, per i quali, i limiti sono stati superati nei periodi d'imposta:

- 1° settembre 2015 - 31 agosto 2016;
- 1° settembre 2016 - 31 agosto 2017.

l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze risultano superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

**Modalità** - Le scritture ausiliarie di magazzino vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

## 4 VENERDÌ

## ACCERTAMENTO

**Termine sospensione feriale – Accertamento**

**Attività** - Termina il periodo di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

**Soggetti obbligati** - Contribuenti in generale.

**Modalità** - Tutti i termini sopra elencati riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

## RAVVEDIMENTO

**Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 20 agosto 2020.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

## 14 LUNEDÌ

## RAVVEDIMENTO

**Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2020.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso,

	<p>va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>
<b>15</b> MARTEDÌ	<b>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</b>
COMUNICAZIONI	<p><b>Attività</b> - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
IVA	<b>Fatturazione differita</b>
	<p><b>Attività</b> - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di agosto e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b>
	<p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> </ul> <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul>
IVA	<b>Registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi</b>
	<p><b>Attività</b> - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di agosto, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate,</p>

	<p>compresi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione telematica.</p> <p><b>Modalità</b> - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p>
<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche - Registros contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di agosto.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Assistenza fiscale - Mod. 730 - Trasmissione</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2020 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p>

**16** MERCOLEDÌ

<b>ACCISE</b>	<p><b>Accise</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di agosto.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;</li> <li>- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;</li> </ul> <p>e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24-Accise.</p>
---------------	---

**VERSAMENTI****Modello Redditi ENC – Versamento**

**Attività** - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:

1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:

- della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:

- della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;
- della seconda rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

**Soggetti obbligati** - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.

**Modalità** - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo sono:

- 2003-Ires-saldo;
- 2001-Ires acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

**VERSAMENTI****Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate**

**Attività** - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:

1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:

- della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:

- della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;
- della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

**Soggetti obbligati** - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

**Modalità** - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 2003 – Ires – saldo;
- 2001 – Ires acconto – prima rata;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3812 - Irap acconto - prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>VERSAMENTI</b></p>	<p><b>Modello Redditi SP - Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>• della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;</li> <li>• 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata;</li> <li>• 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale regionale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti</li> </ul>

	<p>alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Liquidazione Iva periodica - Soggetti mensili</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di agosto.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6008 - Versamento Iva mensile-agosto".</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Iva a credito dell'Erario risultante dalla dichiarazione annuale</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della settima rata, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell'Iva inerente l'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale" e "1668" per l'ammontare degli interessi di dilazione.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</b></p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di agosto da parte dei soggetti che esercitano</p>

	<p>attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tobin tax - Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).</li> </ul> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p>
<p><b>VERSAMENTI</b></p>	<p><b>Covid-19 - Ripresa versamenti sospesi - Mese di marzo</b></p> <p><b>Attività</b> - Ripresa versamenti relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973);</li> <li>2. contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>3. premi INAIL;</li> <li>4. IVA.</li> </ol> <p><b>Soggetti obbligati</b> - • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (art. 62, commi 2 e 5, D.L. n. 18/2020), per i versamenti di marzo 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell'epidemia di Coronavirus per i versamenti di marzo e aprile 2020 (relativamente all'IVA, solo marzo 2020). Per i versamenti di aprile 2020, se più favorevole, si applica la sospensione fino al 30 giugno 2020 ex art. 18, D.L. n. 23/2020.</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - Il versamento avviene, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica</p>

	<p>soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<b>ADEMPIMENTI</b>	<p><b>Covid-19 – Ripresa adempimenti fiscali sospesi – Residenti “Zona Rossa”</b></p> <p><b>Attività</b> - Ripresa adempimenti fiscali di marzo 2020 sospesi a causa dell'epidemia da Coronavirus.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche e soggetti, diversi dalle persone fisiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei territori della “zona rossa” (D.P.C.M. 23 febbraio 2020, allegato 1 e D.M. 24 febbraio 2020).</p> <p><b>Modalità</b> - Si applicano le regole specifiche di ciascuna adempimento sospeso.</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<b>VERSAMENTI</b>	<p><b>Covid-19 – Ripresa versamenti sospesi – Mesi aprile e maggio</b></p> <p><b>Attività</b> - Ripresa versamenti relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973);</li> <li>2. addizionale regionale e comunale;</li> <li>3. contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>4. premi INAIL;</li> <li>5. IVA.</li> </ol> <p><b>Soggetti obbligati</b> - a) Versamenti sospesi di aprile e maggio per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non superiori a 50 milioni di euro: se hanno registrato una flessione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%;</li> <li>• superiori a 50 milioni di euro: versamenti sospesi di aprile e maggio se hanno registrato una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%;</li> </ul> </li> <li>2. soggetti che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</li> <li>3. soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra (soggetti che hanno goduto della sospensione del solo versamento dell'IVA);</li> <li>4. enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa (soggetti che non hanno goduto della sospensione dell'IVA).</li> <li>5. federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche per i versamenti di marzo, aprile e maggio 2020, se non rientrano nelle sospensioni di cui ai punti precedenti (soggetti che non hanno goduto della sospensione delle addizionali e dell'IVA).</li> </ol> <p><b>Modalità</b> - Il versamento avviene, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</p>

	<i>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</i>
<b>VERSAMENTI</b>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>della seconda rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4001 – IRPEF-saldo;</li> <li>4033 – IRPEF-acconto-prima rata;</li> <li>3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;</li> <li>3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;</li> <li>4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<b>VERSAMENTI</b>	<p><b>Covid-19 – Ripresa versamenti sospesi – Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, autonomo, delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni (art. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/1973) relative al periodo 17/03/2020 – 31/05/2020 per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro (art. 126 D.L. n. 34/2020).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che hanno goduto della sospensione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p><i>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</i></p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel mese precedente, sui redditi derivanti da:</p> <p>a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;</p> <p>b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a professionisti, artisti, invento-</p>

ri e a lavoratori autonomi occasionali;

c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;

d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientranti nella categoria dei redditi diversi;

e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini.

**Soggetti obbligati** - Sostituti d'imposta.

**Modalità** - Versamento con il modello F24, riportando i seguenti codici tributo:

- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro;
- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;
- 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza;
- 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente;
- 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.

**Sanzioni** - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.



### Attenzione

Il versamento delle ritenute da parte del condomino deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L'inservanza di tale norma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

**Ravvedimento operoso** - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

## IMPOSTE DIRETTE

### Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

**Attività** - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) relative al mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Sostituti d'imposta.

**Modalità** - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.

**Sanzioni** - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usu-

	<p>fruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su interessi e redditi di capitali</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su interessi e su redditi di capitale vari, diversi dai dividendi, corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:</p> <p>1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</p> <p>1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</p> <p>1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</p> <p>1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</p> <p>1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</p> <p>1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</p> <p>1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</p> <p>1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere.</p> <p><b>Sanzioni</b> - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi derivanti da riscatti polizze vita</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente e derivanti da riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l'evento morte.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita.</p> <p><b>Sanzioni</b> - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>

<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.</p> <p><b>Sanzioni</b> - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute, in misura pari al 21%, operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p> <b>Ricorda</b></p> <p>Le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, decreto legge 24 Aprile 2017, n. 50.</p> <p> <b>Cosa fare</b></p> <p>La ritenuta va calcolata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali (si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo).</p> <p>Nella compilazione del modello F24, oltre al codice tributo, va riportato anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.</p> <p><b>Sanzioni</b> - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usu-</p>

	<p>fruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su indennità di esproprio occupazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1052 - Indennità di esproprio occupazione.</p> <p><b>Sanzioni</b> - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti a imprese</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.</p> <p><b>Sanzioni</b> - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su emolumenti arretrati</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati.</p> <p><b>Sanzioni</b> - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli</p>

	<p>interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;</li> <li>• 1601- Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia;</li> <li>• 1901 -Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna;</li> <li>• 1920 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta;</li> <li>• 1301 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione.</li> </ul> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per ces-</p>

	<p>sioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso del mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso del mese di gennaio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p><b>Sanzioni</b> – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b> - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.</p> <p>In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva su premi di risultato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente;</li> <li>• 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li> </ul>

- 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.

**Sanzioni** - In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

**Ravvedimento operoso** - E' possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

## SCADENZE AGGIORNATE AL 29 LUGLIO 2020

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

# L'Approfondimento

## Sospensione imposte da Covid-19 – La ripresa dei versamenti

*Scade il 16 settembre, salvo ulteriori slittamenti e/o riformulazioni che interverranno con la manovra estiva, il termine per il versamento delle imposte e contributi sospesi a causa dell'epidemia da Coronavirus.*

*In particolare, la ripresa dei versamenti riguarda, con differenze tra soggetti coinvolti e requisiti richiesti, relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio:*

*- le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e, in alcuni casi, quelle su lavoro autonomo e provvigioni;*

*- le addizionali Irpef comunali e regionali;*

*- l'Iva;*

*- i contributi previdenziali;*

*Le somme devono essere versate entro il 16 settembre, ma si può scegliere di suddividere il dovuto in quattro rate mensili di pari importo.*

### Adempimento

I versamenti di marzo, aprile e maggio sospesi dal decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) e dal decreto "Liquidità" (D.L. n. 23/2020) slittati a seguito dell'emergenza Coronavirus vanno versati il **16 settembre 2020, in unica soluzione o in quattro rate di pari importo**.

È quanto ha previsto, in ultima istanza, il c.d. decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) salvo che, nel frattempo non si voglia intervenire con ulteriori dilazioni, come sembra molto probabile, almeno a quanto affermato dal Ministro delle finanze durante alcune interrogazioni parlamentari del 22 luglio 2020.

Nel frattempo e in attesa di conoscere gli eventuali sviluppi, è utile riepilogare i versamenti sospesi.

### Imposte e contributi sospesi

In linea di massima, anche se con qualche piccolo distinguo, sia il decreto "Cura Italia" che quello "Liquidità" hanno sospeso il versamento, per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato:

- a) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni (artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 633/1973);
- b) delle addizionali regionali e comunali Irpef;
- c) dell'Iva;
- d) dei contributi previdenziali e assistenziali;
- e) dell'Inail.

## Sospensioni previste dal decreto “Liquidità”

Il primo blocco di scadenze che slitta al 16 settembre è quello dell'art. 18 del D.L. n. 23/2020, secondo cui è stata possibile la sospensione delle suddette imposte e contributi, relativamente ai mesi di aprile e maggio, con versamento il 30 giugno (in unica soluzione o in 5 rate) per le imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:

- non superiori a 50 milioni di euro: se hanno registrato una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%;
- superiori a 50 milioni di euro: se hanno registrato una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%.

Non si tiene conto dei ricavi 2019, per:

- chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;
- i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra.

La sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Inoltre, i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto previste per i redditi di lavoro autonomo e provvigioni (artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973), da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

## Sospensioni previste dal decreto “Cura Italia”

Oltre a queste sospensioni, con il D.L. n. 18/2020 erano state disposte alcune prime proroghe che interessavano, salvo qualche eccezione di cui si dirà a breve, i versamenti del mese di marzo.

In particolare, era stato previsto che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 2019, sono sospesi i versamenti delle imposte e contributi sopra indicati che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: questi versamenti andavano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

La sospensione dei versamenti dell'IVA si applicava, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Invece, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della prima zona rossa (allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), i versamenti sospesi ai sensi del D.M. finanze 24 febbraio 2020 andavano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Inoltre, erano state previste alcune regole particolari:

- per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all'art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020);
- per le associazioni sportive dilettantistiche.

## La sospensione prevista dal decreto “Rilancio”

Con il decreto “Rilancio” **non è stato modificato** in alcun modo **l'impianto normativo dei decreti precedenti**, ma è stato disposto il **posticipo di tutti gli adempimenti** (o meglio, versamenti) sopra elencati ad un'unica data di scadenza, fissata per il 16 settembre 2020.

Entro tale data, pertanto, occorre versare il dovuto in unica soluzione oppure optando per la rateazione in 4 rate mensili di pari importo.



### Attenzione

Per le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche**, fermo restando il differimento al 16 settembre, il periodo interessato è stato esteso dal 31 maggio al 30 giugno.

## Le novità della Manovra estiva

Se questo è il quadro normativo che emerge al momento di stesura della circolare, va comunque ricordato che, con una manovra estiva che dovrebbe essere emanata nelle prime settimane di agosto, il Governo dovrebbe ritornare sull'argomento, introducendo ulteriori dilazioni.

Allo stato attuale non è ancora dato sapere nei dettagli di cosa si tratterà, ma è molto probabile che si intervenga sulla rateazione degli importi dovuti, concedendo un lasso temporale molto più esteso, rispetto alle attuali 4 rate mensili, per saldare il dovuto.

Si parla della possibilità di sconfinare con i versamenti anche nel 2021 mentre non ci sono certezze su una ulteriore sospensione.